



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEO"

AVETRANA

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado con indirizzo musicale

Circ. n.265 del 01/06/2026

A tutto il personale Docente e ATA

A tempo determinato

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)

Albo Online

Agli Atti

OGGETTO: Fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale a tempo determinato – Adempimenti, termini e modalità operative alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 883/2026 del 27 maggio 2026.

Il Dirigente Scolastico

Visti e richiamati i seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 5, comma 8 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego);
- L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), art. 1, commi 54, 55 e 56 (disciplina speciale per il personale scolastico a tempo determinato);
- L. 2 aprile 1979, n. 937, concernente le 4 giornate di festività soppresse;
- CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca vigente, in particolare le disposizioni in materia di ferie, permessi e riposi per il personale a tempo determinato;
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 883/2026 del 27 maggio 2026, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. disposto dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro;
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 12991/2024 (principi generali sull'obbligo datoriale di invito formale alla fruizione delle ferie);

DISPONE E COMUNICA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Con la sentenza n. 883/2026, pubblicata il 27 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale di rilievo in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute dai docenti a tempo determinato, pronunciandosi a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Torino (art. 363-bis c.p.c.).

La Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto, che modulano diversamente la posizione dell'Amministrazione in relazione ai periodi dell'anno scolastico:

a) Periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali, ponti, altri periodi stabiliti dal calendario scolastico regionale): in tali fasi l'art. 1, co. 54, L. 228/2012 individua i giorni in cui il docente "fruisce" delle ferie, operando come assegnazione automatica. La monetizzazione è pertanto riconosciuta solo per l'eventuale eccedenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione in cui il docente avrebbe potuto goderne. Non sussiste, per questi periodi, un obbligo di invito formale preventivo da parte del Dirigente Scolastico.

b) Periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno: in questa fase – in cui possono essere calendarizzati scrutini, esami e adempimenti collegiali – rimane valido il principio favorevole al lavoratore già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la monetizzazione è esclusa solo laddove il Dirigente Scolastico abbia formalmente invitato il dipendente a fruire delle ferie residue, rendendolo edotto delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione.

c) Festività soppresse (L. 937/1977): le 4 giornate di festività soppresse sono assimilate alle ferie e ricadono nella medesima disciplina di cui al punto a), con conseguente collocazione prioritaria nei periodi di sospensione delle lezioni.

Art. 2 – Formale invito alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse

In adempimento ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 883/2026 e al fine di garantire il diritto al riposo psicofisico costituzionalmente tutelato, nonché di prevenire il danno erariale derivante da indebite monetizzazioni, la presente circolare costituisce

formale e solenne invito, ai sensi e per gli effetti della citata pronuncia di legittimità, rivolto a tutto il personale Docente e ATA a tempo determinato a presentare istanza di fruizione delle ferie residue e delle festività soppresse non ancora godute, con priorità nei seguenti periodi:

1. **Giorni di sospensione delle lezioni residui nell'anno scolastico in corso;**
2. **Periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno 2026**, compatibilmente con gli impegni di servizio formalmente calendarizzati (scrutini, esami di Stato, adempimenti collegiali).

Le istanze di fruizione dovranno essere presentate tramite il registro elettronico entro e non oltre l' **8 giugno 2026** ore 10.00.

In assenza di istanza volontaria, la segreteria provvederà all'attribuzione d'ufficio delle ferie nei giorni liberi da impegni formalizzati nel piano delle attività.

Art. 3 – Avviso di decadenza dal diritto alla monetizzazione

Ai sensi della sentenza Cass. Sez. Lav. n. 883/2026 e degli orientamenti consolidati in materia, si rende formalmente noto che:

- la mancata fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni già trascorsi non dà luogo, di per sé, al diritto di monetizzazione per tali periodi, essendo gli stessi qualificati come periodi di fruizione automatica;
- la mancata presentazione dell'istanza di ferie o il rifiuto di fruirne nei giorni disponibili nel periodo successivo al termine delle lezioni (fino al 30 giugno 2026), pur in presenza del formale invito di cui alla presente circolare, **comporterà la perdita definitiva del diritto alla fruizione delle ferie stesse e del correlato diritto a percepire l'indennità sostitutiva** alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'Amministrazione Scolastica si riterrà sollevata da ogni responsabilità patrimoniale o risarcitoria nei confronti del dipendente che, benché posto in condizione di fruire del riposo e informato delle conseguenze della mancata fruizione, scelga di non avvalersene.

Art. 4 – Adempimenti della Segreteria

La segreteria è incaricata di:

1. predisporre, entro il 4/06/2026, il prospetto analitico dei giorni di ferie e festività soppresse maturati da ciascun dipendente a tempo determinato, con indicazione di quelli già goduti, di quelli computabili nei periodi di sospensione delle lezioni e di quelli residui al termine delle lezioni;

2. procedere all'attribuzione d'ufficio delle ferie residue nei giorni liberi da impegni per il personale che non abbia presentato istanza nei termini, con relativa comunicazione individuale scritta;
3. segnalare tempestivamente alla scrivente eventuali rifiuti o situazioni di impossibilità oggettiva.

Art. 5 – Notifica, presa visione e valore legale della circolare

La presente circolare è pubblicata all'Albo Online dell'Istituto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e notificata tramite il registro elettronico a tutto il personale in indirizzo.

Il personale destinatario è tenuto a **firmare per presa visione** tramite la procedura del registro elettronico.

La presente circolare costituisce formale diffida e formale invito alla fruizione delle ferie, idonea a tutelare le prerogative organizzative e finanziarie di questa Istituzione Scolastica ai sensi della sentenza Cass. Sez. Lav. n. 883/2026 e degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giada Simonetti